Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)
Scuola Secondaria di 1° grado
"FRESA - PASCOLI"
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)
☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N
samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it

UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON 2014-2020
MIUR
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Scuola Secondaria Statale1°grado - "Fresa - Pascoli"-Nocera Superiore
Prot. 0000947 del 27/03/2019
04 (Uscita)

Prot.

A tutti i docenti

Oggetto: Contributo DS – la valutazione degli alunni esame I grado di istruzione.

"*Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale*" (Art.11 comma 6 D.Lgs. n.62/2017).

Focalizziamo la nostra attenzione sulla valutazione e sugli esami di Stato in presenza di alunni con bisogni educativi speciali alla luce delle recenti riforme, ancora in fase di definizione. In questo articolo, in modo specifico, riprendiamo per linee essenziali le principali misure previste per la valutazione e la partecipazione all'esame conclusivo del I ciclo degli alunni con disabilità.
Nella valutazione degli alunni con disabilità e in più generale di coloro che a causa di funzionamenti problematici manifestano difficoltà, restano indietro e rischiano l'esclusione, la difficoltà maggiore consiste nel trovare una sintesi equilibrata tra l'esigenza di accertare livelli essenziali di prestazione comuni («che cosa apprende») e la necessità di considerare il percorso di apprendimento individuale («come apprende») così da recuperare la globalità e la complessità dell'esperienza di apprendimento individuale (1).
E' questa una questione delicata che rimanda fin dalle origini alle due polarità della funzione valutativa: per un verso, l'accertamento di livelli standard di prestazione e di traguardi di competenza irrinunciabili validi *erga omnes* e per l'altro, la rilevazione dei progressi incrementali compiuti dall'alunno, considerati in relazione alla sua personale situazione di partenza, alle sue caratteristiche psicologiche e al suo profilo di funzionamento.
Lo sbilanciamento sui risultati raggiunti e misurati in relazione agli obiettivi comuni, secondo un criterio valutativo assoluto, fa scivolare nelle pratiche selettive del passato, mentre lo spostamento sul percorso e sui progressi individuali riduce le aspettative e l'investimento di risorse metodologiche e strategiche nel progetto di apprendimento dell'alunno.
Il DLGS 62/2017 sulla valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di Stato, attuativo dei principi di delega contenuti nella L. 107/2015, costituisce un tentativo di sintesi dei due modelli che hanno caratterizzato la valutazione scolastica fino ad oggi: l'approccio *funzionalista –quantitativo*, prevalente nel DPR 122, centrato sull'accertamento con un criterio numerico dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun alunno in relazione ai traguardi nazionali comuni e l'approccio *fenomenologico – qualitativo*, prevalente nella L. 517, focalizzato sulla valorizzazione del processo di apprendimento e dei progressi individuali, rilevati attraverso criteri descrittivi in relazione alla situazione di partenza, oltreché ai traguardi comuni.
Richiamiamo di seguito le principali previsioni dell'art.11 del nuovo Regolamento in materia di valutazione ed esami in presenza di ragazzi con disabilità:
- la valutazione è riferita ai traguardi formativi - comportamento e obiettivi di apprendimento disciplinari - e alle attività

previsti nel PEI redatto sulla base del Profilo di funzionamento dell'alunno (comma 1);
- attraverso la valutazione i docenti promuovono lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (comma 2);
- è previsto il ricorso attrezzature tecniche e a sussidi didattici, nonché ad ogni altra forma di ausilio tecnico per l'attuazione del PEI (comma 5);
- relativamente alla prova nazionale Invalsi, il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova e per casi specifici esonero dalla prova (comma 4);
- relativamente all'esame di Stato: la sottocommissione, sulla base del PEI, predispone prove differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, che sono equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6); inoltre il rilascio dell'attestato di credito formativo, valido ai fini dell'iscrizione ai percorsi successivi Commissione, viene rilasciato dalla Commissione solo agli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva (comma 8 e nota MIUR n.1865/2017).

(1) *Le riflessioni riportate nel presente articolo sono riprese da scritti dell'autrice, tra i quali il volume "BES in classe. Modelli didattici e organizzativi: dall'autovalutazione alla lezione inclusiva" edito da Tecnodid nel 2017*

Il dirigente scolastico
Dott.Michele Cirino